

**PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 0045**

di iniziativa dei Consiglieri  
Belotti, Galli, Demartini, Rizzi, Gallina, Ruffinelli, Frosio, De Capitani, Cecchetti

—————  
**“Normativa in materia di celebrazione del matrimonio civile”**  
—————

PRESENTATO IL 02/07/2008

ASSEGNATO IN DATA 04/07/2008  
ALLA COMMISSIONE REFERENTE II

---

---

## RELAZIONE

Nella vita di una persona il matrimonio rappresenta un giorno importante e indimenticabile. La nascita ufficiale di una nuova famiglia è un momento unico nella vita di una coppia e quindi non può non essere vissuto in modo intenso e personale.

Nella cerimonia del matrimonio civile, da più parti viene sottolineata l'eccessiva freddezza e formalità dell'atto, per altro in forma "sprint", rispetto all'importanza del momento. Una cerimonia che sempre più coppie cercano di personalizzare con addobbi della sala comunale e musiche di sottofondo in modo da renderlo quello che effettivamente rappresenta: un momento di festa e felicità.

Ma il matrimonio, proprio perché momento importantissimo e indimenticabile nella vita di una persona, porta con sé, anche nella forma del rito civile, una forte componente legata alla tradizione. Con la riscoperta sempre più radicata della cultura locale, sono in aumento coloro che vorrebbero vivere una cerimonia così importante parlando la lingua della propria terra.

Nell'attuale formulazione dell'articolato del codice civile non si fa cenno alla possibilità di poter celebrare un matrimonio, oltre che in italiano, anche in lingua o dialetto locale. Nel Dpr n. 396 del 3 novembre 2000, art. 66 comma 1 si fa unicamente cenno all' "ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio".

Solo nelle regioni a bilinguismo ufficiale è possibile optare per una delle due lingue riconosciute ufficialmente; nel resto del Paese, invece, pur essendo gli idiomi locali ancora molto radicati, non è prevista alcuna possibilità di leggere la dichiarazione di matrimonio e il testo degli articoli 143, 146 e 147 del Codice Civile.

In Friuli, ad esempio, il testo matrimoniale viene letto in friulano, ma verbalizzato in italiano; in chiusura dell'atto l'ufficiale dello stato civile riporta la seguente frase: "*Il presente atto viene letto in lingua friulana per espressa decisione delle parti agli intervenuti che dichiarano di aver compreso ciò che è stato verbalizzato in lingua italiana ed insieme a me lo sottoscrivono*".

Il presente progetto di legge parlamentare vuole quindi introdurre nel Codice Civile, nell'articolato in materia di celebrazione del matrimonio civile, un nuovo articolo, il 107 bis, al fine di dare la possibilità agli sposi di poter leggere il testo della cerimonia unicamente nella lingua locale o dialetto ove ha sede il Comune; nel nuovo articolo si dà, altresì, la possibilità all'ufficiale dello stato civile, al fine di promuovere e valorizzare l'identità locale, di leggere in aggiunta al testo in italiano, il medesimo testo nella lingua locale ove ha sede il Comune. In ogni caso, comunque, il verbale del matrimonio deve essere scritto in lingua italiana.

Con questo plp si introduce una scelta facoltativa, lasciata alla volontà degli sposi e all'ufficiale dello stato civile, che contribuisce a rendere più personale e quindi meno asettica la cerimonia civile, a soddisfare le aspettative di legame alla tradizione e al territorio di una coppia di sposi e a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle mille identità locali della Penisola italiana, che rappresentano un tessuto culturale unico che non si può assolutamente perdere.

La presente proposta di legge è composta da un unico articolo, che consiste nell'aggiunta nel Codice civile dell'articolo 107 bis.

---

---

## Articolo 1

1. Viene introdotto il seguente art. 107 bis del codice civile:

**“Art. 107 bis - Lingua della celebrazione**

Il matrimonio deve essere celebrato in lingua italiana. E' consentito, su richiesta degli sposi, che il testo della cerimonia venga letto unicamente nella lingua locale ove ha sede il Comune.

E' consentito, altresì, all'Ufficiale dello stato civile di leggere in aggiunta al testo in italiano, il medesimo testo nella lingua locale ove ha sede il Comune.

A tal fine ogni Amministrazione Comunale deve predisporre una traduzione in lingua locale della dichiarazione di matrimonio e dei testi degli artt. 143, 144 e 147.

Il verbale del matrimonio deve essere redatto in lingua italiana.

---